

## Principali Diritti del confidi socio per i contratti conclusi a distanza

Il presente documento richiama l'attenzione sui principali diritti dei confidi richiedenti la controgaranzia di Commerfin per contratti conclusi a distanza.

Esso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari prevista dal Provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009, sostituito integralmente dal Provvedimento del 9 febbraio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno dei prodotti/servizi offerti e concludere il contratto.

### Diritti del confidi

#### Prima di scegliere:

- ricevere o poter scaricare gratuitamente dal sito [www.commerfinscpa.it](http://www.commerfinscpa.it) una copia di questo **Documento**;
- ricevere o poter scaricare gratuitamente dal sito [www.commerfinscpa.it](http://www.commerfinscpa.it) il **Foglio Informativo** relativo all'operazione o al servizio offerti che ne illustra le caratteristiche, i rischi e tutti i costi;
- qualora il Confidi si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo **Documento** e il **Foglio Informativo** relativo all'operazione o al servizio offerti che ne illustra le caratteristiche, i rischi e tutti i costi;
- Ottenere gratuitamente una copia completa del contratto e/o documento di sintesi anche prima della conclusione e senza impegno per le parti;
- Essere informato sull'esistenza e le modalità del diritto di recesso.

### **Al momento di firmare:**

- prendere visione del **Documento di Sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito alla Richiesta di garanzia;
- stipulare la “Richiesta di controgaranzia Commerfin” in forma scritta;
- ricevere una copia della “**Richiesta di controgaranzia Commerfin**” firmata ed una copia del **Documento di Sintesi** da conservare. Se il contratto è concluso su internet, ottenere una ricevuta dell’ordine;
- Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e documento di sintesi;
- Scegliere il canale di comunicazione digitale o cartaceo attraverso il quale ricevere comunicazioni successive.

### **Durante il rapporto contrattuale:**

- ricevere una copia del **contratto di controgaranzia**;
- ricevere, nei rapporti di durata, comunicazione in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente da lui accettato, di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni del servizio**, evidenziante la formula “Proposta di modifica unilaterale del servizio”, con preavviso minimo di trenta giorni. Le variazioni del servizio per le quali non siano state osservate le dette prescrizioni sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente;
- recedere, senza spese dal servizio, entro sessanta giorni dalla ricezione della “Proposta di modifica unilaterale del servizio” comunicata dal Confidi;
- ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

### **Alla chiusura del rapporto**

- Ottenere la chiusura del contratto nei tempi predeterminati;
- ricevere il rendiconto che attesti la chiusura del contratto e riepiloghi le operazioni effettuate.

### ***Reclami, Ricorsi e Conciliazione***

Il Confidi può presentare un reclamo a Commerfin che deve essere inoltrato all'Ufficio Reclami di Commerfin in via Nazionale, 60 – 00184 ROMA, referente Filomena Ramieri o per via telematica all'indirizzo: [filomena.ramieri@confesercenti.it](mailto:filomena.ramieri@confesercenti.it)

Commerfin evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se Commerfin accoglie le ragioni del confidi, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere.

Il Confidi – qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso a Commerfin, ed indicativamente nei seguenti casi:

- a) perché non ha avuto risposta;
- b) perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa;
- c) ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi;

prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello di Roma, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d'Italia.

### ***Legge applicabile e foro competente***

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra Commerfin e il Confidi è competente il foro di Roma

|  |
|--|
| <b>Foglio informativo inerente la controgaranzia prestata da COMMERFIN a valere sui fondi pubblici</b> |
|--|

***Informazioni sulla Società***

**COMMERFIN SCPA** società consortile – Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale, 60 – 00184 ROMA.

Recapiti: Tel. 064725139 – Fax 064828497 – Web [www.commerfinscpa.it](http://www.commerfinscpa.it)– PEC: [commerfin@legalmail.it](mailto:commerfin@legalmail.it) Email: [commerfin@confesercenti.it](mailto:commerfin@confesercenti.it)

- R.E.A: 620278 Roma
- Codice Fiscale: 075874770587
- P. IVA: 01812601001
- Capitale sociale € 2.065.828,44 interamente versato

Numero di iscrizione all'elenco ex art. 155 comma 4 del TUB: n. 1200

***Caratteristiche e rischi tipici della controgaranzia concessa da Commerfin***

- Commerfin svolge attività di prestazione di controgaranzia sulla garanzia che il confidi rilascia alle banche finanziatrici delle piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi che siano economicamente e finanziariamente sane ed in possesso dei parametri dimensionali di cui all'art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
- La controgaranzia di Commerfin è prestata nell'interesse dei Confidi soci di Commerfin
- La controgaranzia, di tipo mutualistico, è prestata a valere sui fondi di garanzia interconsortile a favore dei confidi ed è concessa in misura non superiore al 80% dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti ciascuna operazione con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- La controgaranzia è sussidiaria e ciò comporta che essa può essere attivata solo al termine delle azioni legali esperite dalla Banca e solo a seguito della perdita definitiva dei Confidi.
- La controgaranzia viene rilasciata per iscritto tramite l'invio al Confidi di un certificato attestante i dati della controgaranzia;
- La delibera della controgaranzia è effettuata entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa;

- I rischi tipici dell'operazione sono individuabili nel caso in cui si verifichi la richiesta di escussione della controgaranzia da parte del confidi quando l'impresa risulta inadempiente. Sono comunque rischi parziali in quanto relativi alla percentuale di controgaranzia prestata al confidi.
- Commerfin, ai sensi del comma 20 dell'articolo 13 del DL 269/2003, gestisce il Fondo interconsortile FIDIT rilasciando controgaranzie, aventi le stesse caratteristiche sopradescritte, a valere sulle disponibilità di Fidit costituite dai contributi obbligatori privati dei confidi pari allo 0,5 per mille delle garanzie rilasciate nell'anno.

***Condizioni economiche della controgaranzia portate a conoscenza dei Confidi soci con comunicazione della circ. 1/2017 e previste nelle Disposizioni Operative del Fondo Interconsortile di Garanzia***

Entro 3 mesi dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione della controgaranzia i soggetti richiedenti devono versare a Commerfin, nell'ambito della normativa di cui all'art. 24 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 e del Decreto interministeriale del 30.03.2001, n. 400, a pena di decadenza, una commissione "una tantum" pari a:

| <b>Operazione</b>                              | <b>Importo fino a € 50.000 di controgarantito</b> | <b>Importo da € 50.001 a € 500.000 di controgarantito</b> |
|--|---|---|
| <i>Medie imprese e Consorzi</i>                | 1,25%   | 1,50%   |
| <i>Piccole imprese</i>                         | 1,00%   | 1,25%   |
| <i>Microimprese</i>                            | 0,50%   | 0,75%   |
| <i>Consolidamento su stessa banca o gruppo</i> | 2,00%   | 3,00%   |
| <i>Start-up</i>                                | 1,50%   | 2,50%   |

A tali commissioni va aggiunta una quota fissa pari allo 0,10% sul controgarantito, a titolo di diritto di segreteria.

***Condizioni contrattuali***

Il socio Confidi ha diritto di recedere dal contratto di controgaranzia prima della scadenza, dandone formale comunicazione a Commerfin che provvede all'annullamento della controgaranzia.

Il Confidi può presentare un reclamo a Commerfin che deve essere inoltrato all'Ufficio Reclami di Commerfin in via Nazionale, 60 – 00184 ROMA, Referente Filomena Ramieri o per via telematica all'indirizzo: [filomena.ramieri@confesercenti.it](mailto:filomena.ramieri@confesercenti.it)

Commerfin evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se Commerfin accoglie le ragioni del confidi, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere.

Il confidi – qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso a Commerfin, ed indicativamente nei seguenti casi:

- a) perché non ha avuto risposta;
- b) perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa;
- c) ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi;

prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello di Roma, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare la guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d’Italia.

|   |
|---|
| <b>Foglio informativo inerente la controgaranzia prestata da COMMERFIN a valere sui fondi privati FIDIT</b> |
|---|

### *Informazioni sulla Società*

**COMMERFIN SCPA** società consortile – Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale, 60 – 00184 ROMA.

Recapiti: Tel. 064725139 – Fax 064817211 – Web [www.commerfiscpa.it](http://www.commerfiscpa.it)– PEC: [commerfin@legalmail.it](mailto:commerfin@legalmail.it) Email: [commerfin@confesercenti.it](mailto:commerfin@confesercenti.it)

- R.E.A: 620278 Roma
- Codice Fiscale: 075874770587
- P. IVA: 01812601001
- Capitale sociale € 2.065.828,44 interamente versato

Numero di iscrizione alla all'Elenco di cui all'art. 155, comma 4 TUB: 1200

### *Caratteristiche e rischi tipici della controgaranzia concessa da Commerfin*

- Commerfin svolge attività di prestazione di controgaranzia sulla garanzia che il confidi rilascia alle banche finanziatrici delle piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi che siano economicamente e finanziariamente sane ed in possesso dei parametri dimensionali di cui all'art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
- La controgaranzia di Commerfin è prestata nell'interesse dei Confidi soci di Commerfin
- La controgaranzia, di tipo mutualistico, è prestata a valere sui fondi di garanzia interconsortile a favore dei confidi ed è concessa in misura non superiore al 80% dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti ciascuna operazione con i limiti ed i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- La controgaranzia è sussidiaria e ciò comporta che essa può essere attivata solo al termine delle azioni legali esperite dalla Banca e solo a seguito della perdita definitiva dei Confidi.
- La controgaranzia viene rilasciata per iscritto tramite l'invio al Confidi di un certificato attestante i dati della controgaranzia;
- La delibera della controgaranzia è effettuata entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa;
- I rischi tipici dell'operazione sono individuabili nel caso in cui si verifichi la richiesta di escussione della controgaranzia da parte del confidi quando l'impresa risulta inadempiente.

Sono comunque rischi parziali in quanto relativi alla percentuale di controgaranzia prestata al confidi.

- Commerfin, ai sensi del comma 20 dell'articolo 13 del DL 269/2003, gestisce il Fondo interconsortile FIDIT rilasciando controgaranzie, aventi le stesse caratteristiche sopradescritte, a valere sulle disponibilità di Fidit costituite dai contributi obbligatori privati dei confidi pari allo 0,5 per mille delle garanzie rilasciate nell'anno.

### ***Condizioni economiche della controgaranzia***

È prevista una quota pari allo 0,10% sul controgarantito, a titolo di diritto di segreteria.

### ***Condizioni contrattuali***

Il socio Confidi ha diritto di recedere dal contratto di controgaranzia prima della scadenza, dandone formale comunicazione a Commerfin che provvede all'annullamento della controgaranzia.

Il Confidi può presentare un reclamo a Commerfin che deve essere inoltrato all'Ufficio Reclami di Commerfin in via Nazionale, 60 – 00184 ROMA, Referente Filomena Ramieri o per via telematica all'indirizzo: [filomena.ramieri@confesercenti.it](mailto:filomena.ramieri@confesercenti.it)

Commerfin evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se Commerfin accoglie le ragioni del confidi, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere.

Il confidi – qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso a Commerfin, ed indicativamente nei seguenti casi:

- a) perché non ha avuto risposta;
- b) perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa;
- c) ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi;

prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello di Roma, può rivolgersi a:



- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d'Italia.